



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

- art. 1)** L'Organo di garanzia interno è composto da:  
n. 1 docente, designato dal Consiglio d'Istituto;  
n. 2 genitori, designati dal Consiglio d'Istituto;  
Dirigente Scolastico o suo delegato, in veste di Presidente.  
In caso di decadenza o incompatibilità (C.M. prot. n. 3602/PO del 31/07/2008) vengono previsti n. 2 membri supplenti rispettivamente n. 1 per la componente docenti e n. 1 per la componente genitori.
- art. 2)** L'Organo di Garanzia resta in carica per tre (3) anni .
- art. 3)** E' ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sanzione.
- art. 4)** L'Organo dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data del ricorso.
- art. 5)** Le funzioni dell'Organo di Garanzia riguardano l'esame dei ricorsi presentati dai genitori degli alunni o di chi esercita la potestà genitoriale, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.
- art. 6)** La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare il segretario verbalizzante.
- art. 7)** L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo per iscritto almeno quattro giorni prima della seduta.
- art. 8)** Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
- art. 9)** Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei componenti.
- art. 10)** L'espressione di voto è palese. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.
- art. 11)** L'Organo di Garanzia, dopo attenta e serena valutazione, decide sul ricorso; l'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.  
L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.